



TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
III Sezione Civile

n. 118-1// 2023 r.p.u.

Il Giudice Designato,

letta la relazione professionista che svolge le funzioni di OCC di cui all'art. 68 co. 2 CCII e considerato che con essa è stata proposta la modifica migliorativa del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII, già depositata nell'interesse di GRASSO PASQUALE PIO , ricomprendendovi il TFS della sig.ra Mogavero pari a € 24.987,56;

ritenuto che la proposta come modificata debba essere comunicata a tutti i creditori;

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di OCC curi l'esecuzione del presente decreto e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la proposta come modificata ed il presente decreto.

dispone

la pubblicazione della proposta e del piano, con esclusione dei dati sensibili, nonché del presente decreto, a cura dell'OCC, mediante inserimento sul sito web del Tribunale;

assegna

ai creditori termine di venti giorni, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC, entro il quale devono fare pervenire eventuali osservazioni al suddetto professionista OCC, a mezzo posta elettronica certificata;

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di OCC entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni concesso ai creditori per presentare eventuali osservazioni, sentito il debitore, depositi una relazione conclusiva, prendendo posizione sulle osservazioni presentate dai creditori e proponendo le eventuali modifiche al piano che ritiene necessarie;

riserva

di decidere sull'omologa del piano all'esito della presentazione della predetta relazione conclusiva da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC;

Lecce, 14.02.2024

Il Giudice designato

Dott. Giancarlo Maggiore

118/2023 R.P.U.
TRIBUNALE DI LECCE

RELAZIONE

ex art.70, Comma 6° D.LGS.
14/2019 e successive modifiche

Connessa alle osservazioni sul ricorso per l'apertura della procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore dei sigg.ri

Debitore: Pasquale Pio GRASSO, nato a Campi S.na il 27/08/1951 e residente a CAMPI SALENTINA in via XX Settembre,18, professione pensionato

Debitore: Francesca MOGAVERO, nato a Salice S.no il 16/09/1957 e residente a CAMPI SALENTINA in via XX Settembre,18, professione pensionata

GESTORE DELLA CRISI:

rag. Calabrese Giuseppe, nato a Lecce il 01/08/1962, con studio in Lecce (Le) Via Alessandro Manzoni,32/d, telefono/fax 0832242365, PEC: pinocalabrese@pec.it, iscritto all'Albo ODCEC di Lecce al n. 498



Sommario

PREMESSA.....	2
OSSERVAZIONI PERVENUTE DA IBL BANCA	2
PRECISAZIONE DEL CREDITO ALLA DATA DEL 17/07/2023	3
I° motivo dell’opposizione all’omologazione.....	3
a) informazioni sulle ragioni sottese ai finanziamenti assunti, <i>nonché</i> alla destinazione delle somme mutate	3
b) Omessa documentazione e generica ricostruzione (<i>per autocertificazione</i>) delle spese sostenute per il sostegno ai familiari	4
c) generica argomentazione in merito alle ragioni che avrebbero condotto al sovraindebitamento “incolpevole”, in pratica carenza di meritevolezza	5
II° motivo dell’opposizione all’omologazione.....	7
a) Erronea valutazione dell’alternativa liquidatoria e sul parziale apprezzamento dell’attivo messo a disposizione dei creditori.....	7
Formulano <i>nuova</i> proposta	8
III° motivo dell’opposizione all’omologazione	9
a) Assenza di causa concreta del piano - non convenienza del piano per i creditori chirografari	9
Tabella 1: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito al 17/07/2023 .	11
Tabella 3: Prospetto sintetico consolidamento debiti	12
Tabella 3: Sintesi del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore	14
conclusioni finali.....	14



PREMESSA

Il sottoscritto rag. Calabrese Giuseppe, iscritto all'Ordine dei ODCEC della provincia di Lecce al num. 498 con studio in Lecce in Via Alessandro Manzoni,32/d - nominato dall'OCC di LECCE, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da Pasquale Pio GRASSO e Francesca MOGAVERO. In applicazione di quanto previsto dall'art.70, comma 6°, CCII - riferisce al Giudice l'esito delle comunicazioni effettuate ai creditori

- con Decreto del 13/07/2023 il sottoscritto Gestore è stato onerato di comunicare la proposta ai creditori affinché gli stessi nel termine di 20 gg dalla ricezione della notifica potessero sollevare osservazioni;
- in data 17/07/2023 ho provveduto a notificare a mezzo pec la proposta al ceto creditorio di seguito rappresentato e i cui indirizzi pec sono quelli comunicati:

Denominazione	PEC
UNICREDIT s.p.a.	retail_puglia_sud@pec.unicredit.eu
IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro spa	ufficiorecuperogiudiziale@pec.iblbanca.it
FINDOMESTIC BANCA s.p.a.	tarricone.cataldo@oravta.legalmail.it
FIDITALIA s.p.a.	recupero@legalmail.it
COMPASS BANCA s.p.a.	contenzioso@pec.compassonline.it
AGOS DUCATO s.p.a.	b.o.gestionecrediti@pec.agosducatto.it
FCA Bank s.p.a.	fcabank.prelegal@pec.fcagroup.com

- In data 24/08/2023 ho provveduto a richiedere la pubblicazione della proposta dei debitori e del piano predisposto dall'OCC sul sito WEB del Tribunale di Lecce, pubblicazione avvenuta in data 24/08/2023: https://tribunale-lecce.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Relazione_118-2023_P.RD..pdf
- Nei termini ha, inoltre, presentato osservazioni il seguente creditore:
 - a) IBL BANCA spa (cfr. doc.1) – che rappresenta circa il 40% del debito dei coniugi Grasso/Mogavero;

OSSERVAZIONI PERVENUTE DA IBL BANCA

IBL – Istituto Bancario del Lavoro spa, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. **Walter Giacomo Caturano** del foro di Napoli (c.f. CTR WTR 87T14 E7991 J) – p.e.c. avv.waltercaturano@pec.it, ha formulato le seguenti osservazioni al Piano di ristrutturazione proposto dai debitori:



PRECISAZIONE DEL CREDITO ALLA DATA DEL 17/07/2023

Debito	Debito residuo
Cessione del quinto Chirografaria n.338649 del 08/05/2018 (Mogavero Francesca)	€ 17.000,00
Cessione del quinto Chirografaria n.567050 del 09/01/2019 (Grasso Pio Pasquale)	€ 14.124,00
Cessione del quinto Chirografaria n.TFS n.3899 del 25/11/2020 (Mogavero F.sca)	€ 24.487,81
Totale	€ 55.611,81

- I° motivo di opposizione all'omologazione: Generica ricostruzione delle ragioni del sovraindebitamento ed omessa documentazione della destinazione delle somme mutate – insussistenza dei requisiti di “meritevolezza”;

- II° motivo di opposizione all'omologazione: sulla erronea valutazione dell'alternativa liquidatoria e sul parziale apprezzamento dell'attivo messo a disposizione dei creditori;

- III° motivo di opposizione all'omologazione: assenza di causa concreta del piano – non convenienza del piano ai creditori chirografari;

In merito alle osservazioni presentata da IBL Banca spa si procede all'analisi delle singole osservazioni dalla stessa rappresentate ed in particolare:

I° motivo dell'opposizione all'omologazione

- Generica esposizione ed omessa documentazione delle ragioni sottese ai finanziamenti assunti, nonché alla destinazione delle somme mutate;
- Omessa documentazione e generica ricostruzione (per autocertificazione) delle spese sostenute per il sostegno ai familiari;
- Generica argomentazione in merito alle ragioni che avrebbero condotto al sovraindebitamento “incolpevole”;

a) informazioni sulle ragioni sottese ai finanziamenti assunti, nonché alla destinazione delle somme mutate

Qui di seguito si riassumono le ragioni e le destinazioni dei finanziamenti con IBL Banca:

MOGAVERO Francesca:

- Il 25 giugno 2013 estinzione vecchia cessione del quinto con altro Istituto Finanziario e rinnovo, nel 2014 della cessione con IBL Banca, rivalendosi sullo stipendio dal Comune di Salice S/no;
- Il 18 maggio 2018, estinzione del finanziamento IBL Banca precedente, e accensione di nuova cessione col medesimo Istituto;





- Il 28 febbraio 2019 - IBL comunica di aver autorizzato un finanziamento con rate trattenute e versate alla Banca da parte del Comune di Salice Salentino e altresì, ceduto il credito residuo della cessione del quinto alla MARZIO FINANCE;
- Il 21 ottobre 2020 richiesta e accettazione di pagamento rate nuovo finanziamento con la garanzia della Delega da parte del Comune di Salice Salentino;
- Lo stipendio mensile netto a partire da Novembre 2020 è di € 718,56;
- 30 aprile 2020 si congeda e entra in quiescenza;
- Il 28 novembre 2020 su richiesta della medesima, chiede alla IBL Banca e ottiene l'anticipo TFS/TFR n.3899; la quale Banca trattenendo le somme per la estinzione della Delega ammontante al 21.10.2020 a € 4.166,24 – oltre alle rate della Cessione da maggio a novembre che l'INPS aveva sospeso al momento della quiescenza e trattenendosi più di € 3.000,00 per interessi anticipati; (cfr. doc.3 a-b);

GRASSO Pasquale Pio:

- Il 31 marzo 2019 estinzione vecchia cessione del quinto n.626966 e rinnovato con altro nel 2019 n.567050; (cfr. doc.4);

b) Omessa documentazione e generica ricostruzione (per autocertificazione) delle spese sostenute per il sostegno ai familiari

riguardo le spese per i consumi medi dichiarati dai consumatori, dove la IBL Banca fa rilevare che vi sono delle voci duplicate, in effetti vi sono stati dei refusi nella tabella, che vengono riproposte come segue:

descrizione	importo
- spese e derrate alimentari	€ 550,00
- bolli, assicuraz. RCA e carburante (n.2 auto)	€ 250,00
- spese per medicine e visite	€ 300,00
- domiciliazione utenze	€ 550,00
- spese per carburante auto FB963RA	€ 150,00
- spese per carburante auto FV124WN	€ 150,00
- abbigliamento e mat di consumo	€ 450,00
- piccole manutenzioni casa	€ 150,00
- imprevisti	€ 150,00
- TOTALE	€ 2.700,00

Relativamente alla contestazione delle spese mensili dichiarate dalle parti, il gestore ha considerato in maniera prudentiale i dati Istat per lo stesso nucleo familiare - nettamente al di sotto di quanto gli stessi hanno dichiarato (€ 2.160 anziché € 2.700), qui si riporta quanto descritto nella precedente relazione:

Pertanto il sottoscritto, non rilevando tutti i giustificativi di spesa mensile dichiarati dai debitori, ha calcolato la media di:

- € 2.700,00 spese dichiarate dai debitori;





- € 2.710,79 Istat 2021 Nazionale per famiglia 4 componenti;
- € 1.643,35 Istat 2021 per area geografica SUD;
- € 1.939,33 Istat 2021 per Comune di residenza fino a 50.000 abitanti;
- € 1.248,30 Istat 2021 soglia di povertà assoluta; e pertanto ai fini del calcolo per il reddito disponibile si considerano quanto segue:

Spese personali	
Spesa Media mensile	2.050,00
ulteriori per imprevisti (*)	110,00
B) Totale Spese Mensili	2.160,00

(*) tenuto conto delle patologie dei ricorrenti correlate all'avanzare dell'età (spesa per farmaci) nonché dell'incremento del costo della vita, come rilevato nell'ultimo comunicato stampa dell'Istat Secondo le stime preliminari, nel mese di aprile 2023 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,5% su base mensile e dell'8,3% su base annua, da +7,6% del mese precedente.

c) *generica argomentazione in merito alle ragioni che avrebbero condotto al sovraindebitamento “incolpevole”, in pratica carenza di meritevolezza*

Quando il creditore evidenzia il fatto che il sovraindebitamento viene individuato dal 2018 in poi, e che i fatti esposti nella relazione sono antecedenti, non tiene conto che i proponenti hanno correttamente cercato di onorare i propri debiti con finanziamenti pregressi e rinnovati, e con l'aiuto dei familiari, pertanto tale sovraindebitamento matura in un periodo piuttosto lungo e pertanto soltanto negli ultimi anni i sig.ri Grasso-Mogavero hanno preso consapevolezza dell'impossibilità di continuare a rispettare gli impegni viste le difficoltà a cui erano sopraggiunti durante questo periodo (*da lavoratori a pensionati e patologie sopravvenute*).

- Orbene nel caso che ci si occupa, si integrano le vicissitudini della famiglia Grasso-Mogavero, che richiedono una premessa:

a) dal 1981 al 2010 la famiglia era composta da ben sette persone, mettendo al mondo 5 figli, questo per non far credere, impunemente, che i sigg. Grasso-Mogavero abbiano “scialato” le risorse economiche familiari a lussi e divertimenti.

b) riguardo le vicissitudini nel lavoro della sig.ra Mogavero Francesco, bisogna fare un'ulteriore premessa:

- il 20 gennaio 1988 nasce, con un parto difficile e la sua salute ne è condizionata da un post parto complicato (*cf. all.2*):

- lo specialista ginecologo le prescrive cure e riposo, senza poter tornare al suo lavoro;

- nel maggio 1988 già pronta per un intervento chirurgico, lo stesso ginecologo in sala operatoria, si rende conto che la sig.ra Mogavero è ancora incinta;





- il 29.12.1988 mette al mondo il figlio; con problemi fisici e psicologici (dopo il secondo parto nello stesso anno), le assenze dal lavoro continuano, sempre su prescrizione medica;

- dopo un periodo di ripresa del lavoro *part time*, per le sue condizioni, chiede l'aspettativa per motivi di salute secondo le modalità previste alle normative allora vigenti;

- Il datore di lavoro (A.....le) non ritenendo legittime le continue assenze dal lavoro, decide di licenziarla;

- l'avvocato cui avevano dato incarico di stilare il ricorso al TAR, si "dimentica della scadenza" inviandolo il giorno dopo, ovviamente il TAR sospende il giudizio. A quel punto si è dovuto far ricorso al Consiglio di Stato, che in prima istanza, in attesa della discussione di merito, sospende, a sua volta sia la determinazione dell'A.....e e quindi anche il decreto del TAR;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.434 del 12.06.1996 la sig.ra Mogavero viene riammessa in servizio. Sul punto il gestore ritiene opportuno precisare che, in applicazione del CCII, non è più possibile fare ricorso al cosiddetto giudizio sulla "meritevolezza" del debitore, previsto dall'abrogato art.12-bis, comma 3, L. 3/2012 - nella formulazione precedente alle modifiche operate dall'art.4-ter, comma 1, lettera g), n.1), del D.L. 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni dalla L. 176 del 18.12.2020 - e che prevedeva la possibile omologa solo nel caso in cui il giudice escludesse l'assunzione da parte del consumatore di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero la colposa determinazione del sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Con la richiamata riforma del 2020 e, soprattutto, con l'entrata in vigore del CCII (art.69, comma 1) vi è stata una complessiva svalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. La finalità del legislatore di bilanciare il diritto dei creditori con l'eventuale risanamento dello stato di sovraindebitamento del debitore è stata infatti conseguita col riconoscere, di norma, la meritevolezza del debitore, salvo il caso in cui lo stesso sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento ovvero in una fase precedente oppure lo stesso, nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori.

Pertanto, benché il giudizio di meritevolezza non sia stato completamente eliso, risulta evidente che lo stesso attualmente richieda l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori.

Da quanto sopra esposto, si rileva in che situazione difficile la famiglia si è trovata ad affrontare, per assicurare un dignitoso sostentamento della famiglia, con un solo stipendio dal 1992 al 1996 e, quindi gioco forza, ha dovuto ricorrere alle richieste di finanziamenti e prestiti familiari che si è trascinata, tra estinzioni di vecchi e rinnovi di nuovi, fino agli ultimi dal 2018 in poi. E' evidente come la famiglia Grasso-Mogavero, ha individuato come unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria che via via si è



trascinata ad oggi, divenuta nel frattempo insostenibile, il ricorso a finanziamenti utilizzando la garanzia che poteva offrire delle proprie retribuzioni mensili.

In tale situazione il ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché i debitori risultano aver agito non con grave negligenza o imperizia – le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili, ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti, sebbene rilevasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo proprio perché, nell’ottica dei debitori ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibili, era percepito *ex ante* come l’unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti ed ottenere, così, un ritorno *in bonis*.

Sulla valutazione del merito creditizio:

Ugualmente non si può non rilevare come sia pretestuosa l’osservazione avanzata da IBL Banca in relazione alla valutazione del merito creditizio ove imputa alla debitrice di aver volutamente omesso di informare la banca circa l’esistenza di altri finanziamenti. La Banca, inoltre, sembrerebbe affermare che la valutazione del merito creditizio è effettuata dal finanziatore solo in base agli elementi e alle informazioni fornite del richiedente, addossando esclusivamente all’eventuale reticenza di quest’ultimo la responsabilità di una erronea valutazione del merito creditizio senza, per altro, considerare gli obblighi che sono invece posti a carico del finanziatore della normativa ed in particolare dall’art. 124 bis TUB.

II° motivo dell’opposizione all’omologazione

Erronea valutazione dell’alternativa liquidatoria e sul parziale apprezzamento dell’attivo messo a disposizione dei creditori;

a) Erronea valutazione dell’alternativa liquidatoria e sul parziale apprezzamento dell’attivo messo a disposizione dei creditori

il creditore contesta l’alternativa liquidatoria perché “distorta” dalla mancata considerazione, tra gli asset liquidabili:

- a) le attività derivanti dal reddito disponibile (*e teoricamente “aggreabile” nei limiti di legge*);
- b) le attività derivanti dal TFS/TFR della sig.ra Mogavero (oltre 20.000€)

★

Il creditore fa osservare che tra gli asset liquidabili nell’alternativa liquidatoria, non sia stato inserito il TFS (*oggetto di falcidia della cessione pro-solvendo*) pari ad € 24.987,56 che si andrà ad incassare a fine anno. Effettivamente il sottoscritto gestore si era attenuto ai soli asset mobiliari e immobiliari *non* tenendo conto della suddetta sopravvenienza. Pertanto lo scrivente alla luce del suddetto attivo e sentiti i debitori



Formulano *nuova* proposta

Totale Debito Prima del Piano aggiornata al 17/07/2023	145.215,80	
Stralcio debiti in ipotesi Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore	70.478,24	49,00%
TOTALE DEBITO POST PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE	74.737.56	

a) Il pagamento in prededuzione al 100% delle spese di procedura, così determinati:

- compenso OCC;
- compenso Advisor;

b) Il pagamento a saldo e stralcio dei debiti di natura chirografaria nella misura del 49,54%;

c) mediante acconto a tutti i creditori (in proporzione al capitale) del TFS di € 24.987,56 - che sarà incassato a fine anno 2023 (oggetto di cessione pro-solvendo in favore di IBL Banca spa) e precisamente € 22.009,56 - al netto del compenso per intero all'Advisor € 1.978 e acconto di € 1.000 al gestore, e la differenza in 82 rate mensili da € 606,71.

- La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza dei Debitori;
- dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per ognuno dei Debitori di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere e la percentuale di soddisfazione indicata in **Tabella 1**.

In **Tabella 2**, invece, si espone un prospetto sintetico del consolidamento dei debiti .



La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore, ma all'intera massa passiva, in quanto le procedure da sovraindebitamento perseguono una finalità pubblicistica di tutela del mercato del credito. Inoltre, seppure la norma dell'art.14 ter Co.6 esclude dalla liquidazione del patrimonio i crediti impignorabili e gli stipendi nei limiti di quanto occorra al mantenimento dei debitori e della propria famiglia secondo un importo stabilito dal Giudice, ciò non vuol dire che alla IBL Banca sarebbe assicurato il pagamento dell'intero credito (cfr. Osservazioni IBL pag.13 citando il decreto del 25/01/2023 Trib. di Lecce – P. Moroni). Anzi, la procedura di liquidazione del patrimonio è assimilabile alla procedura fallimentare, con la conseguenza che la cessione del quinto dello stipendio non sarebbe opponibile alla apertura della liquidazione. Ne consegue che, il credito vantato soggiace al rispetto della *par condicio creditorum* tanto più che l'ammontare delle spese necessarie al sostentamento dei ricorrenti e della propria famiglia -da escludere dall'attivo liquidabile - sono sottoposte ad un vaglio di congruità riservato al Giudice.

- Inoltre il creditore contesta che nel piano sia stata indicata nell'attivo da distribuire una somma inferiore del TFS pari ad € 22.009,56 - non considerando che tale somma (distribuita ai creditori in proporzione al capitale) era al netto del compenso per intero all'Advisor € 1.978 e acconto di € 1.000 al gestore, che avrebbero incassato in un'unica rata, e quindi per un totale di € 24.987,56.

III° motivo dell'opposizione all'omologazione

Assenza di causa concreta del piano - non convenienza del piano per i creditori chirografari

a) Assenza di causa concreta del piano - non convenienza del piano per i creditori chirografari

in pratica il creditore contesta la falcidia del 70% dell'esposizione chirografaria con estrema dilazione dei 60 mesi, perché potrebbe soddisfarsi integralmente sul TFS della sig.ra Mogavero, sul quale ha acquisito prelazione mediante cessione volontaria del credito. Mi riporto a quanto sopra detto, nel caso dell'alternativa liquidatoria, anche la cessione pro-solvendo del TFS/TFR soggiace al rispetto della *par condicio creditorum*.

Riguardo la falcidia, con la **nuova proposta i creditori verrebbero falcidiati di circa il 50%** e di contro **la dilazione si allungherebbe a n.82 rate di maggiore valore** per eguagliare l'alternativa liquidatoria.

Sulla dilazione la Legge 3/2012 è molto carente, l'unica norma in qualche modo riferibile alla durata dei piani è il quarto comma dell'art. 8 laddove dispone che “*La proposta di accordo ...e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca*”. Il



sostanziale vuoto normativo è stato prontamente colmato dalla Giurisprudenza di merito che, prendendo a parametro di riferimento le indicazioni della Cassazione (n. 8468/2012) o dall'articolo 2, comma 2 bis, L. 89/2001 (Legge Pinto) che garantisce una ragionevole durata del procedimento quantificandola in misura massima di sei anni per le **procedura concorsuali**. Sta di fatto che per molti sovraindebitati, una breve durata equivale alla non sostenibilità della proposta. Tra i precedenti, in coerenza con quanto innanzi affermato, si segnala *Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con l'ordinanza del 28 ottobre 2019, n.27544*, in commento in: "*procedura di sovraindebitamento: piano del consumatore approvabile anche con durata superiore ai cinque anni*" la quale ha precisato che "**non può aprioristicamente escludersi** che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un **piano del consumatore**, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore.



Tabella 1: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito al 17/07/2023

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
Apertura di credito in c/c n.000002878748 del 01/01/2018 (Chirografario)	1 - UNICREDIT s.p.a.	5.758,13	49,000%	2.821,48	51,000%
Carta di credito - tutte n.000000082325869 del 01/01/2018 (Chirografario)	1 - UNICREDIT s.p.a.	3.022,94	49,000%	1.481,24	51,000%
Cessione del quinto Chirografaria n.338649 del 08/05/2018 (Chirografario)	2 - IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro spa	17.000,00	49,000%	8.330,00	51,000%
Cessione del quinto Chirografaria n.567050 del 09/01/2019 (Chirografario)	2 - IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro spa	14.124,00	49,000%	6.920,76	51,000%
Mutuo chirografario n.20220050571280 del 18/04/2019 (Chirografario)	3 - FINDOMESTIC BANCA s.p.a.	43.557,83	49,000%	21.343,34	51,000%
Fin. Credito al consumo n.5713919 del 30/05/2019 (Chirografario)	8 - FCA Bank s.p.a.	9.847,42	49,000%	4.825,24	51,000%
Fin. Credito al consumo n.21100343 del 12/07/2019 (Chirografario)	5 - COMPASS BANCA s.p.a.	3.530,77	49,000%	1.730,08	51,000%
Carta di credito - tutte n.32103696159 del 12/07/2019 (Chirografario)	5 - COMPASS BANCA s.p.a.	4.356,56	49,000%	2.134,71	51,000%
Carta di credito - tutte n.20220527287406 del 29/07/2021 (Chirografario)	3 - FINDOMESTIC BANCA s.p.a.	5.011,01	49,000%	2.455,39	51,000%
Mutuo chirografario n.00101933052249090 del 24/08/2022 (Chirografario)	4 - FIDITALIA s.p.a.	2.450,02	49,000%	1.200,51	51,000%
Carta di credito - tutte n.0011735014381560 del 31/08/2022 (Chirografario)	4 - FIDITALIA s.p.a.	1.487,87	49,000%	729,06	51,000%
Carta di credito - tutte n.****1494 del 20/12/2022 (Chirografario)	6 - AGOS DUCATO s.p.a.	3.058,51	49,000%	1.498,67	51,000%
Cessione del quinto Chirografaria n.338649 del 25/11/2020 (Chirografario)	2 - IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro spa	24.987,56	49,000%	12.243,90	51,000%
Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari del 10/10/2022	7 - dott.ssa SIMONE Silvia	1.978,00	100,000%	1.978,00	
Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari	9 - rag. Giuseppe Calabrese - commercialista Giuseppe Calabrese	4.230,18	100,000%	4.230,18	
Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari	10 - Banca Sella spa	300,00	100,000%	300,00	
Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari	11 - FALLCO Gestore Crisi - software Zucchetti	515,00	100,000%	515,00	
Totale valore del debito consolidato¹				74.737,56 €	

¹ Gli importi esatti dei debiti dovranno essere aggiornati e verranno aggiornati al momento dell'omologa


Tabella 3: Prospetto sintetico consolidamento debiti

Debito	Creditore	Residuo Debito proposto	Pagamento TFS (2023)	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media	Rapporto Rata Reddito Disponibile
Apertura di credito in c/c n.000002878748 del 01/01/2018 (Chirografario)	1 - UNICREDIT s.p.a.	2.821,48	917,08 €	82	30/11/2023	23,45	0,90%
Carta di credito - tutte n.000000082325869 del 01/01/2018 (Chirografario)	1 - UNICREDIT s.p.a.	1.481,24	481,46 €	82	30/11/2023	12,31	0,47%
Cessione del quinto Chirografaria n.338649 del 08/05/2018 (Chirografario)	2 - IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro spa	8.330,00	2.707,54 €	82	30/11/2023	66,36	2,56%
Cessione del quinto Chirografaria n.567050 del 09/01/2019 (Chirografario)	2 - IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro spa	6.920,76	2.249,49 €	82	30/11/2023	55,06	2,12%
Mutuo chirografario n.20220050571280 del 18/04/2019 (Chirografario)	3 - FINDOMESTIC BANCA s.p.a.	21.343,34	6.937,34 €	82	30/11/2023	177,35	6,84%
Fin. Credito al consumo n.5713919 del 30/05/2019 (Chirografario)	8 - FCA Bank s.p.a.	4.825,24	1.568,37 €	82	30/11/2023	40,1	1,55%
Fin. Credito al consumo n.21100343 del 12/07/2019 (Chirografario)	5 - COMPASS BANCA s.p.a.	1.730,08	562,34 €	82	30/11/2023	14,38	0,55%
Carta di credito - tutte n.32103696159 del 12/07/2019 (Chirografario)	5 - COMPASS BANCA s.p.a.	2.134,71	693,86 €	82	30/11/2023	17,74	0,68%
Carta di credito - tutte n.20220527287406 del 29/07/2021 (Chirografario)	3 - FINDOMESTIC BANCA s.p.a.	2.455,39	798,09 €	82	30/11/2023	20,4	0,79%
Mutuo chirografario n.00101933052249090 del 24/08/2022 (Chirografario)	4 - FIDITALIA s.p.a.	1.200,51	390,21 €	82	30/11/2023	9,98	0,39%
Carta di credito - tutte n.0011735014381560 del 31/08/2022 (Chirografario)	4 - FIDITALIA s.p.a.	729,06	236,97 €	82	30/11/2023	6,06	0,23%
Carta di credito - tutte n.****1494 del 20/12/2022 (Chirografario)	6 - AGOS DUCATO s.p.a.	1.498,67	487,12 €	82	30/11/2023	12,45	0,48%
Cessione pro-solvendo Chirografaria n.338649 del 25/11/2020 (Chirografario)	2 - IBL BANCA - Istituto Bancario del Lavoro spa	12.243,90	3.979,70 €	82	30/11/2023	101,74	3,93%

Professionista delegato – Gestore Crisi da sovraindebitamento - Consulenza in materia ipotecaria e catastale – relazioni sulla proprietà immobiliare – certificazioni ex art.567 cpc – consulenza in materia di successioni.

Spese procedura prededucibili	7 - dott.ssa SIMONE Silvia	1.978,00	1.978,00	1	30/11/2023		
Spese procedura prededucibili	9 - rag. Giuseppe Calabrese -	4.230,18	1.000,00	82	30/11/2023	39,39	1,52%
Spese procedura prededucibili	10 - Banca Sella spa	300,00		82	30/11/2023	3,66	0,14%
Spese procedura prededucibili	11 - FALLCO Gestore Crisi - software Zucchetti	515,00		82	30/11/2023	6,28	0,24%
	Totali	74.737,56 €	24.987,57 €			606,71 €	23,39%



Tabella 3: Sintesi del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore

A - Reddito mensile attuale	2.592,00	
B- Spese mensili	2.160,00	
	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili	2.610,47	606,71
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	100,71%	23,41%
Reddito mensile per spese (A-C)	-18,47	1.985,29

Come si evince da questa tabella la rata del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore si attesta al 23,41% della capacità reddituali dei debitori, al di sotto del 35% del "merito creditizio", come previsto dal T.U.B. art. 124.

conclusioni finali

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Si fa presente che il **riparto dei crediti avverrà**, il 1° a fine 2023 ad incasso avvenuto del TFS, e successivamente con cadenza a 30 mesi.

Lecce, 8 novembre 2023

Con osservanza
 rag. Giuseppe Calabrese

